

## **AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero**

Devono iscriversi all’ AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza, da un comune italiano all’ estero, per un periodo superiore all’ anno; i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita é stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza; le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’ estero, continuando a risiedervi; i cittadini la cui residenza all’ estero é stata giudizialmente dichiarata. In tutti i casi sopra indicati, l’ iscrizione all’ Aire presuppone, comunque, la comunicazione, da parte dell’ Ufficio consolare di residenza al comune di iscrizione, dell’ esatto e completo indirizzo estero.

Non devono iscriversi all’ AIRE le persone che si recano all’ estero per un periodo di tempo inferiore all’ anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’ estero, notificati alle Autoritá locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari; i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

---

### **Come fare**

L’ iscrizione all’ AIRE é di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall’ interessato, all’ Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello. Tale modello viene trasmesso dall’ Ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell’ interessato oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all’ estero del cittadino, al comune di ultima residenza della madre, del padre o dei suoi antenati. La dichiarazione deve essere accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza). La dichiarazione di trasferimento di residenza all’ estero deve essere resa dall’ interessato all’ Ufficio consolare competente subito dopo il suo arrivo all’ estero e, comunque, entro 90 giorni dalla data dell’ espatio. E’ , però, sempre possibile anche dopo i 90 giorni recarsi presso L’ Ufficio consolare per richiedere l’ iscrizione all’ AIRE, regolarizzando, così, la propria posizione anagrafica. Per coloro che si sono trasferiti dall’ Italia all’ estero , l’ iscrizione in AIRE comporta la contestuale cancellazione dall’ Anagrafe della popolazione residente. L’ iscrizione puó essere effettuata anche d’ ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all’ indirizzo estero. La cancellazione dall’ AIRE avviene per iscrizione nell’ Anagrafe della popolazione residente, a seguito di rimpatrio dall’ estero; decesso; irreperibilitá presunta; perdita della cittadinanza italiana. Iscriversi all’ AIRE e aggiornare la propria posizione (trasferimento di indirizzo o di Stato di residenza; modifiche dello stato civile, ai fini della trascrizione degli atti in Italia, quali matrimoni, nascite, divorzi, decessi, etc.) é un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell’ Anagrafe degli italiani residenti all’ estero. Il rispetto di tale obbligo é un dovere civico, che comporta la possibilitá di esercitare il diritto di voto all’ estero e di ottenere la carta di identitá e i certificati sia dal comune di iscrizione AIRE che dall’ Ufficio consolare di residenza.

---